



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
*Settore Contabilità del Personale*

## **Nuovo cuneo fiscale Legge 21 del 2.04.2020**

La Legge n. 21 del 2 aprile 2020 che ha convertito il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, ha introdotto alcune misure agevolative per ridurre il peso dei tributi sulle retribuzioni. Le misure si applicano a partire dal 01.07.2020.

Dalla medesima data è abrogato il bonus Renzi che rimarrà in vigore solo per il primo semestre 2020: da € 960,00 annuali si riduce a €476,05 (valore pari a  $960/365 \cdot 181$  gg massimi di detrazione riferiti al periodo 1/1/2020-30/6/2020)

La prima misura dell'Art. 1 D.L. n. 3/2020 è denominata **trattamento integrativo della retribuzione** e ha carattere permanente. Riguarda tutti i redditi minori o uguali a € 28.000 ed è definita nella misura di € 600 per il 2020, € 1200 per il 2021.

La seconda misura dell'Art.2 del DL n.3/2020 è denominata **maggiore detrazione decrescente in base al reddito** e ha efficacia solo per il secondo semestre del 2020 quale anticipazione di una riforma strutturale del sistema delle detrazioni fiscali. Dal 2021 bisognerà quindi attendere la revisione strutturale delle detrazioni. La maggiore detrazione è calcolata in proporzione al reddito che deve essere superiore a € 28.000 ma non a € 40.000.

### **Soggetti beneficiari**

I soggetti destinatari di entrambe le misure sono gli stessi ovvero

- I percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati (comma 2, lettera a). Risultano invece ricompresi i redditi derivanti da interessi e rivalutazione monetaria (comma 2, lettera b);
- i percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente di cui alle lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR.

### **Modalità di determinazione del trattamento integrativo della retribuzione (art.1 Legge 21 del 2.04.2020)**

Il trattamento integrativo compete se l'imposta lorda, al netto delle detrazioni Art.13, è positiva. **Non concorre alla formazione del reddito imponibile.**

L'importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
*Settore Contabilità del Personale*

Il valore del trattamento è di € 600 per il secondo semestre 2020 (01.07.2020-31.12.2020) e si applica alla sola condizione che il reddito complessivo non superi € 28.000. A partire dal 2021 il trattamento annuo sale a € 1200.

- In liquidazione la formula applicata per il conteggio del trattamento 2020 è:  $(600/184) * n.gg$  del mese dove 184 sono i gg del II semestre

L'eventuale somma indebitamente erogata deve essere recuperata in un'unica soluzione in sede di conguaglio oppure, qualora la somma superi 60 euro, in otto rate di pari importo a partire dal mese del conguaglio.

La voce di cedolino che il calcolo esporrà sarà la **14873\_Trattamento integrativo DL 3/2020, negativa in caso di credito per il dipendente, positiva in caso di recupero per il dipendente.**

## **Modalità di determinazione della maggiore detrazione (art.2 L.21 del 2.04.2020)**

La maggiore detrazione è limitata al solo secondo semestre 2020 quale anticipazione di una riforma strutturale del sistema delle detrazioni fiscali e compete se l'imposta lorda è maggiore della detrazione di lavoro dipendente.

In questo caso il beneficio consiste in una riduzione dell'imposta dovuta.

L'ulteriore detrazione spettante è rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d'imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020

In sede di liquidazione la formula applicata sarà:

$DETRAZIONE\ ART.2 = 480 + 120 * [(35.000 - \text{reddito stimato}) / 7.000]$

Il risultato ottenuto da questa formula annuale andrà rapportato ai gg del secondo semestre:  $(DETRAZIONE\ ART.2/184) * gg\ detr\ del\ mese$

$DETRAZIONE\ ART.2 = 480 * [(40.000 - \text{reddito stimato}) / 5.000]$

Il risultato ottenuto da questa formula annuale andrà rapportato ai gg del secondo semestre:  $(DETRAZIONE\ ART.2 / 184) * gg\ detr\ del\ mese$

In sede di conguaglio, l'ulteriore detrazione spetta per i redditi superiori a € 28.000 e minori o uguali a € 40.000, secondo la seguente regola:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro ovvero

**$480 + 120 * (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000$**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
*Settore Contabilità del Personale*

- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro ovvero

$$480 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$$

L'eventuale somma indebitamente erogata deve essere recuperata in un'unica soluzione in sede di conguaglio oppure, qualora la somma superi 60 euro, in otto rate di pari importo a partire dal mese del conguaglio.

La **voce di cedolino** che il calcolo esporrà sarà la **14875\_Detrazione DL 3/2020, negativa in caso di credito per il dipendente, positiva in caso di recupero per il dipendente.**

L'Aquila, **08/07/2020**